



COMUNE DI SALVIROLA

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

P.zza Marcora 1 - Tel 0373/72146

segreteria@comune.salvirola.cr.it



Reg.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Vista l'autorizzazione prot. 2973 del 26/06/2026 rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico in Via Delle Arti n. 12 per la sosta di un veicoli adibito a trasporti eccezionali;

Considerato che l'occupazione del suolo determina l'istituzione di un divieto di sosta con rimozione coatta lungo i parcheggi prospicienti alla ditta Ice Yachts;

Visti gli artt. 5,6,7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Giusta apposizione della seguente segnaletica stradale:

Località: Salvirola - Via Delle Arti n. 12 - parcheggi prospicienti alla ditta Ice Yachts

Periodo: lunedì 13 Luglio 2026 dalle ore 7.00 alle ore 17.30

Disposizioni: divieto di sosta con integrato pannello di rimozione

Il personale dell'ufficio tecnico comunale è incaricato per l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta con pannello rimozione da posizionare almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

Gli Agenti della Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile della Polizia Locale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia..

Il Comandante
Comm. Capo Cattaneo Marco

Atto comunicato a:

- Ditta Ice Yachts
- Stazione Carabinieri di Romanengo
- Corpo Intercomunale Polizia Locale